



21 maggio 2021

Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse)

(attuazione della Mo. 16.3055 Jauslin «Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali»)

Spiegazioni

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

La mozione 16.3055 «Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali», depositata dal consigliere nazionale Jauslin l'8 marzo 2016, incarica il Consiglio federale di armonizzare gli interessi nei casi di condono delle imposte federali in modo che venga fissato un interesse di mora e uno remunerativo di validità generale. Inizialmente, questo tasso d'interesse di riferimento avrebbe dovuto essere strettamente collegato all'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale ha respinto la mozione con il parere del 4 maggio 2016. Pur ritenendo ragionevole armonizzare i tassi d'interesse di mora e remunerativi negli atti normativi federali, si è opposto all'idea di collegarli alle condizioni di mercato. La mozione è stata successivamente modificata in modo che non contenesse più il legame con i tassi di mercato. Il 12 marzo 2019 il Parlamento ha trasmesso la mozione modificata al Consiglio federale per l'attuazione.

La richiesta della mozione 16.3055 Jauslin viene ripresa nell'iniziativa parlamentare 16.470 Regazzi «Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato», che chiede inoltre un adeguamento dell'interesse moratorio previsto dall'articolo 104 del Codice delle obbligazioni (RS 220) e di tutti gli interessi moratori contenuti negli atti normativi federali all'andamento generale dei tassi d'interesse di mercato. All'iniziativa è stato dato seguito. Il 19 giugno 2020 il Consiglio nazionale (CN) ha approvato la richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) di prorogare fino alla primavera del 2022 l'iniziativa parlamentare 16.470 Regazzi. Finora non sono ancora stati avviati i lavori per la sua attuazione.

1.2 Diritto vigente

Nel diritto vigente esistono sei ordinanze del DFF che stabiliscono i tassi d'interesse per le tasse e le imposte federali. Le ordinanze del DFF sugli interessi distinguono tra tre tipi di interessi:

- l'interesse remuneratorio per i pagamenti volontari eseguiti dal contribuente viene applicato in ambito di imposta federale diretta e viene definito «interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati (di seguito: *interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari*);
- l'interesse moratorio per gli importi fatturati dall'autorità fiscale che il contribuente paga tardivamente (di seguito: *interesse moratorio*);
- l'interesse remuneratorio per gli importi fatturati dall'autorità fiscale e che questa restituisce tardivamente viene definito «interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire» (soltanto nel caso dell'imposta federale diretta) oppure «interesse remuneratorio» (di seguito: *interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire*).¹

A seconda della tassa o dell'imposta da riscuotere, l'interesse moratorio e quello sulle eccedenze d'imposta da restituire ammontano al 3–5 per cento. Attualmente, l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari è dello 0 per cento. Non tutte le tasse e le imposte prevedono tre tipi di interessi. Se a una tassa o a un'imposta vengono applicati sia interessi moratori che interessi remuneratori sulle eccedenze d'imposta da restituire, i due tassi d'interesse hanno sempre lo stesso valore. Il diritto vigente dispone la verifica periodica dei tassi d'interesse soltanto per l'imposta federale diretta (art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del DFF del 10.12.1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta;

¹ Nel caso dell'imposta preventiva, gli importi da rimborsare o da computare non fruttano interesse (cfr. art. 31 cpv. 4 LIP).

RS 642.124) e l'imposta sul valore aggiunto (art. 108 lett. a della legge del 12.6.2009 sull'IVA; RS 641.20).

Atto normativo	Campo d'applicazione	Interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari	Interesse moratorio e interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire
Ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124)	<p><i>Secondo il testo dell'ordinanza:</i> imposta federale diretta</p> <p><i>In base a rinvii:</i> tassa CO₂ sull'importazione di automobili² tassa sulle case da gioco³ tassa d'esenzione dall'obbligo militare⁴</p>	0 %	3 %
Ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1)	<p><i>Secondo il testo dell'ordinanza:</i> imposta sul valore aggiunto tributi doganali imposta sugli oli minerali imposta sulle bevande spiritose tassa sul traffico pesante</p> <p><i>In base al rinvio:</i> tassa d'incentivazione sui composti organici volatili in territorio nazionale⁵ tassa CO₂ sui combustibili⁶</p>	Nessun interesse remuneratorio	4 %
Ordinanza del 29 novembre 1996 concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva (RS 642.212)	Imposta preventiva	Nessun interesse remuneratorio	Interesse moratorio: 5 % Nessun interesse remuneratorio

² Art. 32 cpv. 4 dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ (RS **641.711**)

³ Art. 125 cpv. 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (RS **935.511**)

⁴ Art. 32a cpv. 3, 32b cpv. 2 e 32c cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS **661**)

⁵ Art. 3 e 15 dell'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS **814.018**) in combinato disposto con art. 74 cpv. 4 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS **631.0**)

⁶ Art. 29, 30 e 33 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (RS **641.71**) in combinato disposto con art. 22 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS **641.61**), art. 106a dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS **641.611**) e art. 74 cpv. 4 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS **631.0**)

Ordinanza del 29 novembre 1996 concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo (RS 641.153)	Tasse di bollo	Nessun interesse remuneratorio	Interesse moratorio: 5 % Nessun interesse remuneratorio
Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli (RS 641.514)	Imposta sugli autoveicoli	Nessun interesse remuneratorio	5 %
Ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra (RS 641.315)	Imposta sul tabacco; imposta sulla birra	Nessun interesse remuneratorio	5 %

1.3 La normativa prevista

L'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse comprende tre novità:

- a) *tasso unico per l'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e per l'interesse moratorio*: per le imposte e le tasse disciplinate nelle ordinanze del DFF, l'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire e l'interesse moratorio sono identici. Nella normativa prevista l'interesse moratorio corrisponderà ancora all'interesse remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire, e l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari rimarrà inferiore a questi tassi d'interesse. Permangono quindi applicabili i tre *tipi* di interessi esistenti della legislazione vigente (cfr. n. 1.2);
- b) *verifica annuale degli interessi*: la nuova normativa prevede per le imposte e le tasse disciplinate nelle ordinanze del DFF una verifica annuale degli interessi moratori e degli interessi remuneratori e, se del caso, un adeguamento all'attuale contesto dei tassi di interesse;
- c) *soltanto due ordinanze del DFF sugli interessi*: l'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse sostituisce le vigenti ordinanze del DFF sugli interessi, che verranno abrogate. Soltanto l'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta rimane in vigore.

	Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (novità)	Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (come finora)
Campo d'applicazione	<i>Secondo il testo dell'ordinanza:</i> imposta sul valore aggiunto; imposta sugli oli minerali; imposta sulle bevande spiritose; tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; imposta sugli autoveicoli;	<i>Secondo il testo dell'ordinanza:</i> imposta federale diretta <i>In base a rinvii:</i> tassa CO ₂ sull'importazione di automobili ⁹ ;

	imposte sul tabacco e sulla birra; imposta preventiva; tasse di bollo; tributi doganali <i>In base al rinvio:</i> tassa d'incentivazione sui composti organici volatili in territorio nazionale ⁷ ; tassa CO ₂ sui combustibili ⁸	tassa sulle case da gioco ¹⁰ ; tassa d'esenzione dall'obbligo militare ¹¹
--	--	--

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La nuova ordinanza del DFF sui tassi d'interesse permette di disciplinare in un'unica ordinanza i tassi d'interesse per l'imposta sul valore aggiunto, diverse imposte speciali di consumo, le tasse di bollo, l'imposta preventiva e i tributi doganali. In questo modo viene semplificata l'applicazione della legislazione da parte dei contribuenti. Inoltre si riduce l'onere amministrativo delle persone soggette all'obbligo di pagare imposte e tasse e quello amministrativo delle autorità fiscali e tributarie in caso di futuri adeguamenti dei tassi d'interesse. Se nella pertinente legge od ordinanza del Consiglio federale per una tassa o un tipo di imposta non sono previsti interessi, l'ordinanza del DFF sui tassi d'interesse non conferisce nuovi diritti in tal senso.

È stata esaminata l'integrazione dell'ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta nella nuova ordinanza, che però è stata respinta. Dato che in ambito di imposta federale diretta le questioni riguardanti la scadenza e i pagamenti rateali sono disciplinate nelle ordinanze del DFF, mentre quelle attinenti ad altre tasse e imposte sono stabilite a livello di legge o in un'ordinanza del Consiglio federale, appare opportuno mantenere una propria ordinanza sugli interessi per l'imposta federale diretta. Tuttavia, il rinvio ai tassi d'interesse disciplinati nell'allegato della nuova ordinanza sui tassi d'interesse ha permesso di raggiungere un'armonizzazione materiale.

1.5 Attuazione

I Cantoni sono interessati dalla nuova ordinanza perché vengono adeguati i tassi d'interesse dell'imposta federale diretta e dell'imposta preventiva. Questi vengono verificati annualmente e, se del caso, adeguati all'attuale contesto dei tassi di interesse. Per l'imposta federale diretta, la verifica annuale è già prevista nel diritto vigente, mentre è nuova in ambito di imposta preventiva, i cui interessi non sono più stati adeguati dal 1997. L'attuazione di questa nuova ordinanza non dovrebbe comportare spese troppo elevate per i Cantoni. Attualmente, gli adeguamenti dei tassi d'interesse vengono comunicati durante l'autunno per l'anno successivo tramite circolare.

⁸ Art. 29, 30 e 33 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (RS **641.71**) in combinato disposto con art. 22 della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS **641.61**), art. 106a dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS **641.611**) e art. 74 cpv. 4 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS **631.0**)

¹⁰ Art. 125 cpv. 3 ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (RS **935.511**)

¹¹ Art. 32a cpv. 3, 32b cpv. 2 e 32c cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS **661**)

1.6 Interventi parlamentari

L'ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte adempie la mozione 16.3055 «Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali», depositata dal consigliere nazionale Jauslin, perché stabilisce interessi moratori e remuneratori uniformi per le imposte e le tasse disciplinate nelle ordinanze del DFF.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Il *capoverso 1* indica i tipi di imposte e tasse cui si applica l'ordinanza.

Il *capoverso 2* stabilisce la verifica annuale e rimanda all'allegato per i tassi d'interesse. L'ammontare dei tassi d'interesse in particolare tiene conto del tasso d'interesse per le obbligazioni della Confederazione con una scadenza di 0–3 anni come pure i tassi d'interesse per i crediti concessi a imprese senza garanzie; questi ultimi variano molto a seconda dell'istituto finanziario e in alcuni casi non vengono pubblicati. Secondo quanto indicato nell'allegato, dal 1° gennaio 2022 l'interesse moratorio e quello remuneratorio sulle eccedenze d'imposta da restituire è del 4 per cento e l'interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari è dello 0 per cento.

Di conseguenza, il tasso d'interesse rimane invariato in particolare per l'imposta sul valore aggiunto, i dazi, l'imposta sugli oli minerali, la tassa sul traffico pesante e la tassa sul CO₂. Rispetto al tasso d'interesse attuale del 3 per cento applicato segnatamente all'imposta federale diretta si aumenta l'incentivo a pagare entro i termini stabiliti. Risulta invece inferiore rispetto al tasso d'interesse del 5 per cento attualmente applicato all'imposta preventiva, alle tasse di bollo, all'imposta sul tabacco, all'imposta sulla birra e all'imposta sugli autoveicoli.

Il *capoverso 3* riunisce i vigenti articoli 1 capoverso 3 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio come pure l'attuale l'articolo 3 dell'ordinanza del DFF del 4 dicembre 2007 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra. L'importo minimo per riscuotere o corrispondere gli interessi della tassa o dell'imposta interessata rimane invariato. Una riduzione di tale importo non è opportuna in particolare per l'imposta sul valore aggiunto per motivi economico-amministrativi. Un'estensione ad altre imposte o tasse richiederebbe adeguamenti delle pertinenti leggi e ordinanze del Consiglio federale. Un adeguamento di questo tipo appare poco opportuno per l'imposta federale diretta, poiché l'imposta viene riscossa già a partire da 25 franchi (art. 36 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; RS 642.11).

Il *capoverso 4* corrisponde all'attuale articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio con una piccola modifica redazionale.

Articolo 2

L'*articolo 2* prevede l'abrogazione di cinque ordinanze del DFF sugli interessi (cfr. tabella al n. 1.2), che con la nuova ordinanza divengono prive di oggetto. L'ordinanza del DFF del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta viene mantenuta.

I testi delle ordinanze abrogate dall'ordinanza sui tassi d'interesse rimangono consultabili nella raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > inserire il numero RS o il titolo dell'ordinanza). Le ordinanze attualmente in vigore che vengono abrogate sono contrassegnate in tal senso nella raccolta sistematica.

Articolo 3

L'*articolo 3* disciplina le modifiche dell'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta. Per l'ammontare dei tassi d'interesse si rimanda alla nuova ordinanza del DFF sui tassi d'interesse. L'attuale appendice viene abrogata per evitare una «doppia legislazione».

Articolo 4

Per facilitare l'applicazione della nuova ordinanza, il *capoverso 1* stabilisce i periodi di validità dei tassi d'interesse attualmente applicabili all'imposta sul valore aggiunto, ai tributi doganali, all'imposta sugli oli minerali, all'imposta sulle bevande distillate e alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, analogamente agli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio.

Per le tasse di bollo e l'imposta preventiva il *capoverso 2* riprende il principio attuale secondo cui alle tasse e alle imposte scadute, ma pagate più tardi, è ancora applicabile, fino all'entrata in vigore del nuovo interesse moratorio, l'interesse previgente (cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo e art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva).

Esempio:

Un credito fiscale sorge al 31 dicembre 2020. La scadenza sorge 30 giorni più tardi, ossia al 30 gennaio 2021 (art. 16 cpv. 1 lett. c LIP). La nuova ordinanza sui tassi d'interesse entra in vigore il 1° gennaio 2022 (interesse moratorio del 4 %). L'imposta viene riscossa il 31 maggio 2022. Dal 31 gennaio al 31 dicembre 2021 è dovuto un interesse moratorio del 5 per cento sul credito fiscale. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 l'interesse moratorio ammonta al 4 per cento.

Per facilitare l'applicazione dell'imposta federale diretta, il *capoverso 3* precisa, come nel previgente allegato all'ordinanza sulla scadenza e gli interessi, per quali anni civili rimangono applicabili i relativi interessi moratori e remuneratori.

Il *capoverso 4* stabilisce per l'imposta sul tabacco e sulla birra che fino al 31 dicembre 2021 rimane applicabile l'interesse remuneratorio e moratorio del 5 per cento.

Il *capoverso 5* sancisce per l'imposta sugli autoveicoli che fino al 31 dicembre 2021 rimane applicabile il previgente interesse moratorio del 5 per cento.

Articolo 5

Il termine per attuare la mozione 16.3055 Jauslin è di due anni, a contare dall'adozione, e scade nella primavera del 2021. L'entrata in vigore dell'ordinanza sui tassi d'interesse è fissata all'inizio dell'anno civile successivo.

3. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie rimangono relativamente contenute. Secondo una stima che si basa sul 2019, con un interesse moratorio del 4 per cento le minori entrate annuali ammontano a 11 milioni di franchi. La ripartizione è la seguente.

Circa 2 milioni di franchi sono riconducibili all'imposta federale diretta, 7 milioni all'imposta preventiva e 2 milioni alle tasse di bollo. Ciò si ripercuote sulle quote del gettito fiscale spettanti ai Cantoni: essi ricevono il 21,2 per cento dell'imposta federale diretta e il 10 per cento dell'imposta preventiva.

Per le entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto non si attendono ripercussioni perché il tasso del 4 per cento corrisponde a quello attualmente applicato. Per le altre tasse e imposte le ripercussioni finanziarie sono trascurabili.

3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La nuova ordinanza non ha ripercussioni sull'effettivo di personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3.3 Ripercussioni sull'economia

Gli adeguamenti minimi dei tassi d'interesse della presente riforma non dovrebbero comportare cambiamenti sostanziali nel comportamento dei contribuenti. Le ripercussioni sull'economia dovrebbero essere trascurabili.

4. Aspetti giuridici

La Confederazione ha la facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta (art. 128 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]; RS 101.), l'imposta sul valore aggiunto (art. 130 cpv. 1 Cost.), le imposte speciali di consumo (art. 132 cpv. 1 Cost.), le tasse di bollo e l'imposta preventiva (art. 132 cpv. 1 Cost.) come pure i dazi (art. 133 Cost.).

La facoltà di stabilire gli interessi moratori e remuneratori viene delegata al DFF nelle rispettive leggi e ordinanze in materia di tasse e di imposte (cfr. articoli relativi alle competenze elencati nell'ingresso dell'ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte).